Supplemento ordinario n. 4 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 252 del 29 settembre 1973

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 29 settembre 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1255**.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Bormio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita in Bormio (Sondrio) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo (triennale);

addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un atestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnico commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dello organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato alla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 106.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR —
MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 128. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Bormio (Sondrio)

n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
per complessive classi n. 10

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	5
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4) Segretario economo	1
5) Applicati	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	4
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 191 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	4

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1256**.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Castrovillari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita nel comune di Castrovillari (Cosenza) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali di alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidata a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 112.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata del preside dell'istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 117. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Castrovillari (Cosenza)

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria) .	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A) .	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1) .	3
4) Segretario economo .	1
5) Applicati .	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	4
Personale del convitto	
Censori di disciplina .	5
Cuochi	1
Aiutanti cuochi .	2
Aiutanti cucina e mensa .	2
Acc. guardaroba . .	4
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 122 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1257.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Darfo Boario Terme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita in Darfo Boario Terme (Brescia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed

i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata alla esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 81.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamento degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 114. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Darfo Boario Terme (Brescia)

n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4) Segretario economo	1
5) Applicati	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	4
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 107 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1258.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Formia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1971 è stato avviato il funzionamento in località Gianola nel comune di Formia (Latina) di un istituto professionale alberghiero di Stato;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con il relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 è istituita in località Gianola, nel comune di Formia (Latina) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
addetto alla portineria d'albergo (triennale);
addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere la durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonché tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 133.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità) ,all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata dal preside dello istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 83. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Gianola di Formia (Latina)

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
per complessive classi n. 10

Qualifica —	Numero dei posti —
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria) .	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A) .	5
3) Insegnanti tecnico-pratici (1) .	4
4) Segretario economo .	1
5) Applicati .	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici .	—
8) Bidelli .	4
Personale del convitto	
Censori di disciplina .	5
Cuochi	1
Aiutanti cuochi .	2
Aiutanti cucina e mensa .	3
Acc. guardaroba	5
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 191 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1) .	3

(1) *Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.*

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1259.**

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Giarre.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita nel comune di Giarre (Catania) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, puo essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 111.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto. Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consenttendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata dal preside dell'istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 97. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Giarre (Catania)

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale); per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A) .	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1) .	4
4) Segretario economo	1
5) Applicati	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	4
Personale del convitto	
Censori di disciplina	5
Cuochi	1
Aiutanti cuochi .	2
Aiutanti cucina e mensa .	2
Acc. guardaroba	4
Personale incaricato	
9) Incharichi d'insegnamento per complessive 107 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1260**.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Lerici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934 ,n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in Lerici di un istituto professionale alberghiero di Stato;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituita in Lerici (La Spezia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di aministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari **modalità di attuazione**.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea dagli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie e di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dello organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di aministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 44.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 86. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Lerici (La Spezia)

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
per complessive classi n. 4

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	3
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4) Segretario economo	1
5) Applicati	1
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	2
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 38 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici	2

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1261**.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Locri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in Locri di un istituto professionale alberghiero di Stato;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituita nel comune di Locri (Reggio Calabria) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole ,sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità, amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alla lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dello organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 110.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altri di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata del preside dell'istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 90. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Locri (Reggio Calabria)

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
per complessive classi n. 7

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4) Segretario economo	1
5) Applicati	1
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	3
Personale del convitto	
Censori di disciplina	7
Cuochi	1
Aiutanti cuochi	3
Aiutanti cucina e mensa	3
Acc. guardaroba	6
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 122 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1262**.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita in Mondovì (Cuneo) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi di sala e bar (biennale); n. 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare a concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 76.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 119 — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Mondovì (Cuneo)

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 2 sezioni per addetto ai servizi di sala e bar (biennale); per complessive classi n. 6.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4) Segretario economo	1
5) Applicati	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	4
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 72 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1263.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Pesaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931 n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in Pesaro di un istituto professionale alberghiero di Stato;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituita in Pesaro una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità, amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnico pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo può essere assegnato alla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 96.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta dal preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata del preside dello istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 54. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Pesaro

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale); per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4) Segretario economo	1
5) Applicati	1
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	3
Personale del convitto	
Censori di disciplina	5
Cuochi	1
Aiutanti cuochi	2
Aiutanti cucina e mensa	2
Acc. guardaroba	4
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 107 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1264**.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 è stato avviato il funzionamento in Roma di un istituto professionale alberghiero di Stato;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Roma una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale), sezioni n. 2;

addetto ai servizi di sala e bar (biennale), sezioni n. 2;

addetto alla portineria d'albergo (triennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) Corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) Corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) Corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) Corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità, amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esami e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero sono ammessi altresì coloro che siano iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostraio particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del presidente insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e

dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 180.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata del preside dell'istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 78. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Roma

n. 2 sezioni per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 2 sezioni per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
per complesive classi n. 14

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	7
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	6
4) Segretario economo	1
5) Applicati	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	5
Personale del convitto	
Censori di disciplina	13
Cuochi	1
Aiutanti cuochi	5
Aiutanti cucina e mensa	5
Acc. guardaroba	10
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 247 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	6

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1265.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in S. Benedetto del Tronto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in S. Benedetto del Tronto di un istituto professionale alberghiero di Stato;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituita in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predettto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità, amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dello organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 98.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata dal preside dell'istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 89. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
per complessive classi n. 7

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4) Segretario economo	1
5) Applicati	1
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	3
Personale del convitto	
Censori di disciplina	5
Cuochi	1
Aiutanti cuochi	2
Aiutanti cucina e mensa	2
Acc. guardaroba	4
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 122 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1266.
Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Vibo Valentia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 setttembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in Vibo Valentia di un istituto professionale alberghiero di Stato;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituita in Vibo Valentia (Catanzaro) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:
addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
addetto alla portineria d'albergo (triennale);
addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dello istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano iscrittti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dello organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 8 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza,

sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 122.500.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato dalla vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata dal preside dell'istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR —
MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 88. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Vibo Valentia (Catanzaro)

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);
per complessive classi n. 10

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	5
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4) Segretario economo	1
5) Applicati	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	4
Personale del convitto	
Censori di disciplina	5
Cuochi	1
Aiutanti cuochi	2
Aiutanti cucina e mensa	2
Acc. guardaroba	4
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 247 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1267.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Vico Equense.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in Vico Equense di un istituto professionale alberghiero di Stato;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituita a Vico Equense (Napoli) una scuola avente finalità e coordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

L'istituto è dotato di convitto e il regime normale degli alunni è l'internato. Possono tuttavia essere ammessi alunni semi-convittori ed esterni.

L'istituto e il convitto costituiscono un unico organismo amministrativo.

Art. 4.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 5.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 6.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 8.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 9.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 10.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità, amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 11.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 4, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 12.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 13.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 14.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 15.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto e la gestione economica e patrimoniale del convitto sono affidati ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina dèl consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 16.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 18.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 19.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Art. 20.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 21.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il consiglio di amministrazione può as-

sumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 8 del presente decreto, il personale di ruolo, e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 22.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 23.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 109.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 24.

Il preside dell'istituto è anche il capo del convitto.

Al funzionamento del convitto sono addetti i censori di disciplina indicati nell'annessa tabella organica.

Ad uno di essi è affidata la vigilanza generale sul convitto, mentre gli altri esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, i pasti, la ricreazione, le passeggiate e nei dormitori.

Nei riguardi disciplinari la vigilanza dei censori è estesa agli alunni semi-convittori ed esterni.

Art. 25.

I censori di disciplina e il personale ausiliario addetto al convitto sono considerati alla diretta dipendenza del censore incaricato della vigilanza generale del convitto.

Art. 26.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze. Le variazioni di carattere permanente sono deliberate di norma, prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside.

Il trattamento dei convittori è uguale per tutti.

Consentendolo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del consiglio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi-convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle tasse di cui all'art. 14 del presente statuto essi sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma e da pagarsi anticipatamente.

Art. 27.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio del convittore da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 28.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 29.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione su proposta formulata del preside dello istituto coll'assistenza del collegio dei professori.

Art. 30.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR —
MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 59. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Vico Equense (Napoli)

n 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale); per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4) Segretario economo	1
5) Applicati	1
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	3
Personale del convitto	
Censori di disciplina	7
Cuochi	1
Aiutanti cuochi	3
Aiutanti cucina e mensa	3
Acc. guardaroba	6
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 107 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1268**.

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Villa S. Maria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo:

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1972 è istituita in Villa S. Maria (Chieti) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto possono essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istittuo professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazioné civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

tre rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili a norma delle disposizioni del decreto del capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal

Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 83.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — BADINI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 113. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Villa S. Maria (Chieti)

n. 1 sezione per addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo (triennale);

n. 1 sezione per addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

n. 1 sezione per addetto a servizi di sala e bar (biennale); per complessive classi n. 7.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A)	4
3) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3
4) Segretario economo	1
5) Applicati	2
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	4
Personale incaricato	
9) Incarichi d'insegnamento per complessive 122 ore settimanali.	
10) Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

(1) *Il trattamento economico e di carriera è quello previsto* per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. 1269.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'alimentazione in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Considerato che dal 1° ottobre 1970 è stato avviato il funzionamento in Roma di un istituto professionale di Stato per l'alimentazione;

Considerato che non è stato possibile perfezionare il decreto presidenziale istitutivo dell'istituto medesimo, a suo tempo predisposto, entro i termini per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento già in atto dell'istituto professionale sopra menzionato, con relativo organico, a decorrere dal 1° ottobre 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 è istituita in Roma una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'alimentazione.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio dei prodotti alimentari.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

Scuola professionale per la conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari con sezioni per:

addetto alla conservazione e alla distribuzione dei prodotti alimentari (triennale) n. 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingua inglese; merceologia; matematica; fisica; scienze naturali; chimica generale; chimica analitica; microbiologia e chimica biologica; igiene; tecnica professionale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dall'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti della regione;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del competente organo della regione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnico-pratici.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea dagli istituti professionali per il

commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Al concorso di cui al precedente comma sono ammessi anche i diplomati dai cessati istituti superiori di magistero; sono ammessi altresì coloro che siano stati iscritti nella graduatoria di merito di concorsi per posti di preside di istituti professionali banditi prima della entrata n vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1965, n. 1746, indipendentemente dal possesso dei titoli per l'ammissione richiesti dal decreto medesimo.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 58.400.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*), del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI — FERRI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 65. — CARUSO

Tabella organica dell'istituto professionale di Stato per l'alimentazione di Roma

n. 2 sezioni per addetto alla conservazione e alla distribuzione dei prodotti alimentari (triennale); per complessive classi n. 6.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside senza insegnamento (I categoria) .	1
2) Cattedre di insegnamento (ruolo A) .	3
3) Segretario economo	1
4) Applicati	1
5) Magazzinieri	1
6) Aiutanti tecnici	1
7) Bidelli .	2
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive 162 ore settimanali.	

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1972, n. **1270.**

Istituzione di convitti presso alcuni istituti professionali di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica istitutivi dei seguenti istituti;

Istituti professionali per l'agricoltura:

Asti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2165;

Avezzano: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1697;

Bari: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1693;

Bosa: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1544;

Cagliari: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694;

Caluso: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1492;

Castelfranco Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 740;

Castelfranco Veneto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1482;

Catania: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1704;

Catanzaro: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1436;

Città di Castello: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1437;

Cortona: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2026;

Corzano: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1490;

Cosenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1696;

Cremona: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1965;

Cuneo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1461;

Ferrara: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1964;

Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1435;

Genova S. Ilario: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1491;

Imola: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1876;

Lanciano: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1969;

L'Aquila: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2032;

Latina: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1453;

Lecce: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1970;

Lentini: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1618;

Lodi: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2030;

Lonigo: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1957, n. 1489;

Modica: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1542;

Monteroberto Jesi: decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1960, n. 2029;

Nuoro: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2013;

Padova: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 739;

Pieve S. Stefano: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1941;

Pistoia: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1488;

Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1695;

Pozzuolo del Friuli: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2031;

Reggio Emilia: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1416;

Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2123;

Roma: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1729;

Rosignano Monferrato: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1748;

Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1874;

Sanremo: decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1965, n. 1681;

Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1956, n. 1691;

Siena: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1543;

Teramo: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2003;

Trecenta: decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 2033;

Trino Vercellese: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1541;

Viadana: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1549;

Istituti professionali alberghieri:

Acquappesa: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1356;

Brindisi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1728;

Falcade: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1314;

Fiuggi: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2155;

Massa: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1495;

Palermo: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1427;

Pescara: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1319;

Potenza: decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1630;

Rieti: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2116;

Salerno: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 2004;

S. Pellegrino Terme: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 2154;

Sassari: decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, n. 1459;

Senigallia: decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1947;

Spoleto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1761;

Vieste: decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1969, n. 1357;

Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato:

Arcidosso: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1885;

Cividale del Friuli: decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1471;

Cremona (liuteria): decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1990;

Napoli - Capodimonte: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1910;

S. Benedetto del Tronto: decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1097;

Venezia « Cini »: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1721;

Istituti professionali femminili:

Firenze: decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 732;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Veduto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

Considerato che il funzionamento del convitto attuato, in via sperimentale, ha dato luogo a proficui risultati, per il perseguimento dei compiti istituzionali degli istituti sopramenzionati;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla formale istituzione di tale convitto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1972 è istituito il convitto presso i seguenti istituti professionali:

Istituti professionali per l'agricoltura:

Asti
Avezzano
Bari
Bosa
Cagliari
Caluso
Castelfranco Emilia
Castelfranco Veneto
Catania
Catanzaro
Città di Castello
Cortona
Corzano
Cosenza
Cremona
Cuneo
Ferrara
Firenze
Genova S. Ilario
Imola
Lanciano
L'Aquila
Latina
Lecce
Lentini
Lodi
Lonigo
Modica
Monteroberto Jesi
Nuoro
Padova
Pieve S. Stefano
Pistoia
Potenza
Pozzuolo del Friuli
Reggio Emilia
Rieti
Roma
Rosignano Monferrato
Salerno
Sanremo
Sassari
Siena
Teramo
Trecenta
Trino Vercellese
Viadana

Istituti professionali alberghieri:

Acquappesa
Brindisi
Falcade
Fiuggi
Massa
Palermo
Pescara
Potenza
Rieti
Salerno
S. Pellegrino Terme
Sassari
Senigallia
Spoleto
Vieste

Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato:

Arcidosso
Cividale del Friuli
Cremona (liuteria)
Napoli-Capodimonte
S. Benedetto del Tronto
Venezia « Cini »

Istituti professionali femminili:

Firenze

Art. 2.

Ciascun istituto costituisce con l'annesso convitto un unico organismo amministrativo. Il regime normale degli alunni è l'internato, ma possono essere ammessi anche alunni semi-convittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'istituto.

Art. 3.

Al consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto e del convitto.

Art. 4.

Il preside dell'istituto è anche il direttore del convitto.

Al funzionamento del convitto è addetto il personale di vigilanza e ausiliario indicato nell'annessa tabella organica.

I censori di disciplina esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori.

A uno di tali censori è affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto ivi compreso il personale addetto.

Art. 5.

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura è fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.

La retta dà diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialità), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.

Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto, la tabella dietetica dei convittori.

Il preside ha facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze.

Le variazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside.

Consentendo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facoltà di accordare, su proposta del collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.

I semi convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle normali tasse scolastiche sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma del presente articolo e da pagarsi anticipatamente.

Art. 6.

La retta è pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate è stabilita dal consiglio di amministrazione.

Non è consentita la restituzione di quote di rette già pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.

In caso di passaggio dei convittori da uno ad altro istituto sarà fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.

Art. 7.

La famiglia dell'alunno convittore è tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri od altre di carattere personale dell'alunno stesso.

Tale deposito dovrà essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.

Art. 8.

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal preside dell'istituto con l'assistenza del collegio dei professori.

Art. 9.

Le tabelle organiche, annesse ai decreti del Presidente della Repubblica citati nelle premesse sono, in conseguenza dell'istituzione del convitto, integrate con quella annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 10.

Il contributo annuo dello Stato a favore degli istituti citati all'art. 1, previsto dall'art. 22 di ciascun decreto del Presidente della Repubblica istitutivo, deve intendersi aumentato dell'importo indicato nell'allegata tabella, di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali si applicano ai convitti istituiti presso gli istituti professionali, le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

La spesa relativa all'attuazione del presente decreto graverà sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1972

LEONE

SCALFARO — RUMOR — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 131. — VALENTINI

TABELLA

PERSONALE PER IL CONVITTO - POSTI DI RUOLO

Istituto	Convittori	Censori	Cuochi	Aiutanti cuochi	Aiutanti cucina mensa	Acc.ti convitto guardaroba	Maggior finanziamento annuo ministeriale
Istituti professionali per la agricoltura:							
Asti	83	9	1	3	4	8	51.460.000
Avezzano	10	3	1	1	1	1	14.950.000
Bari	89	9	1	3	4	8	51.460.000
Bosa	232	15	1	6	6	12	82.600.000
Cagliari	46	5	1	2	2	4	28.920.000
Caluso	112	10	1	4	4	8	55.760.000
Castelfranco Emilia	10	3	1	1	1	1	14.950.000
Castelfranco Veneto	460	25	1	11	11	22	143.500.000
Catania	84	9	1	3	4	8	51.460.000
Catanzaro	75	7	1	3	3	6	41.100.000
Città di Castello	13	3	1	1	1	1	14.950.000
Cortona	13	3	1	1	1	1	14.950.000
Corzano	93	9	1	3	4	8	51.460.000
Cosenza	170	12	1	5	5	10	67.940.000
Cremona	53	7	1	3	3	6	41.100.000
Cuneo	120	10	1	4	4	8	55.760.000
Ferrara	73	7	1	3	3	6	41.100.000
Firenze	36	5	1	2	2	4	28.920.000
Genova-S. Ilario	32	5	1	2	2	4	28.920.000
Imola	96	9	1	3	4	8	51.460.000
Lanciano	49	5	1	2	2	4	28.920.000
L'Aquila	64	7	1	3	3	6	41.100.000
Latina	150	11	1	4	4	8	58.240.000
Lecce	59	7	1	3	3	6	41.100.000
Lentini	35	5	1	2	2	4	28.920.000
Lodi	49	5	1	2	2	4	28.920.000
Lonigo	19	3	1	1	1	1	14.950.000
Modica	52	7	1	3	3	6	41.100.000
Monteroberto J.	60	7	1	3	3	6	41.100.000
Nuoro	105	10	1	4	4	8	55.760.000
Padova-Brusegana	70	7	1	3	3	6	41.100.000
Pieve S. Stefano	96	9	1	3	4	8	51.460.000
Pistoia	67	7	1	3	3	6	41.100.000
Potenza	183	13	1	5	5	10	70.420.000
Pozzuolo del Friuli	41	5	1	2	2	4	28.920.000
Reggio Emilia	86	9	1	3	4	8	51.460.000
Rieti	53	7	1	3	3	6	41.100.000
Roma	60	7	1	3	3	6	41.100.000
Rosignano Monferrato	15	3	1	1	1	1	14.950.000
Salerno	185	13	1	5	5	10	70.420.000
Sanremo	14	3	1	1	1	1	14.950.000
Sassari	40	5	1	2	2	4	28.920.000
Siena	44	5	1	2	2	4	28.920.000
Teramo	74	7	1	3	3	6	41.100.000
Trecenta	56	7	1	3	3	6	41.100.000
Trino Vercellese	94	9	1	3	4	8	51.460.000
Viadana	13	3	1	1	1	1	14.950.000
	3.733	351	47	137	145	282	1.986.260.000
Istituti professionali alberghieri:							
Acquappesa	96	9	1	3	4	8	51.460.000
Brindisi	100	9	1	3	4	8	51.460.000
Falcade	85	9	1	3	4	8	51.460.000
Fiuggi	135	11	1	4	4	8	58.240.000
Massa	117	10	1	4	4	8	55.760.000

Istituto	Convittori	Censori	Cuochi	Aiutanti cuochi	Aiutanti cucina mensa	Acc.ti convitto guardaroba	Maggior finanziamento annuo ministeriale
Palermo	130	11	1	4	4	8	58.240.000
Pescara	112	10	1	4	4	8	55.760.000
Potenza	115	10	1	4	4	8	55.760.000
Rieti	130	11	1	4	4	8	58.240.000
Salerno	32	5	1	2	2	4	28.920.000
San Pellegrino Terme	80	9	1	3	4	8	51.460.000
Sassari	195	13	1	5	5	10	70.420.000
Senigallia	43	5	1	2	2	4	28.920.000
Spoleto	81	9	1	3	4	8	51.460.000
Vieste	42	5	1	2	2	4	28.920.000
	1.493	136	15	50	55	110	756.480.000
Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato:							
Arcidosso	45	5	1	2	2	4	28.920.000
Cividale	102	10	1	4	4	8	55.760.000
Cremona (liutaio)	12	3	1	1	1	1	14.950.000
Napoli-Capodimonte	16	3	1	1	1	1	14.950.000
San Benedetto del Tronto	91	9	1	3	4	8	51.460.000
Venezia « Cini » a.m. .	150	11	1	4	4	8	58.240.000
	416	41	6	15	16	30	224.280.000
Istituti professionali femminili:							
Firenze	65	7	1	3	3	6	41.100.000
	65	7	1	3	3	6	41.100.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(3651165/5) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.